



COMUNE DI FONTANIVA

Provincia di Padova

ORIGINALE

REGISTRO GENERALE N. 34

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 31 DEL 14-07-2012

UFFICIO: POLIZIA LOCALE

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER PREVENIRE OD ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO LA SICUREZZA URBANA NEL COMUNE DI FONTANIVA IN LOCALITA' DENOMINATA "PARCO BRENTA VIVA" SITUATA SULLE RIVE DEL FIUME BRENTA, art. 54 com. 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

IL SINDACO

Premesso che:

- il centro urbano di Fontaniva è confinante con la località denominata Parco Brenta Viva area demaniale di particolare pregio naturalistico ambientale situata nella golena del fiume Brenta;
- nell'area anzidetta si è evidenziata, dai contenuti della segnalazione esposto denuncia presentata dai cittadini residenti e dai rapporti della polizia locale una situazione di alterazione delle comuni regole di vita civile, tali da compromettere le condizioni di vivibilità e la coesione sociale, determinata da diffusi fenomeni di atti osceni in luoghi aperti al pubblico, manifestazioni di Rave Party non autorizzati, adiacenti al fiume Brenta e sul suo greto con conseguente offesa al senso di libertà che tale situazione suscita presso chi involontariamente assiste o è costretto a subire tali circostanze;
- la questione, a giudizio di questa autorità, compromette la sicurezza urbana e deve essere affrontata ed analizzata, anche nel contesto del principio di leale cooperazione tra i diversi soggetti dello Stato, dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;

Dato atto che:

- nelle more del coinvolgimento dei diversi livelli decisionali competenti in materia di sicurezza urbana e della sicurezza pubblica si rende necessario disporre, con provvedimento contingibile, le misure immediate per fronteggiare la situazione che assume carattere emergenziale;
- le azioni da porre in campo –benché extra ordinem- devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti;
- il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili ed urgenti per la riduzione dei fattori d'intralcio alla pubblica viabilità, della libera e sicura fruizione degli spazi pubblici in prossimità dell'alveo del fiume Brenta;

Ritenuto di:

- poter sviluppare misure di salvaguardia di primo intervento, destinate ad incidere sul recupero delle regole di vita civile di cui è, allo stato, avvertito uno smarrimento con conseguente grave pericolo per la sicurezza urbana;
- poter riservare altre ulteriori iniziative, anche congiunte ed in previsione di provvedimenti aventi orizzonti temporali più ampi, alle altre istituzioni titolari di un interesse giuridicamente qualificato in relazione alle problematiche citate;

Comunicata:

- giusta trasmissione mediante email in data 11/06/2012 e 12/06/2012, la presente ordinanza al Prefetto, in relazione agli obblighi di cui al comma 4 dell'articolo 54 del D.Lgs n. 267/2000;

- in forza dei poteri attribuiti dal comma 4 dell'articolo 54 del D.Lgs n. 267/2000;

- considerate le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.M. 5 agosto 2008;

Richiamata l'ordinanza Sindacale n. 39 del 25/05/1994 con la quale si interdive il traffico delle rive del fiume Brenta in area golenale per i veicoli dotati di propulsore a combustione;

Considerato che ai contravventori della sopra detta ordinanza è prevista la sanzione amministrativa da € 15,00 ad € 258,00 con applicazione della sanzione in misura ridotta di € 40,00, la quale non garantisce a sufficienza rispetto alla negatività della violazione comportamentale;

Valutato di sospendere temporaneamente l'efficacia dell'ordinanza Sindacale n. 39 del 25/05/1994 durante la vigenza del presente provvedimento.

ORDINA

1. È vietato, su tutto il territorio golenale e limitrofo del fiume Brenta, sulle aree pubbliche e sulle aree private aperte al pubblico passaggio, indugiare in atteggiamenti lesivi della pubblica decenza e del pudore.
2. E' vietata la circolazione e la fermata di ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli, all'interno dell'area golenale del fiume Brenta ad eccezione dei mezzi di controllo e sorveglianza e degli aventi il diritto. Tale divieto sarà reso noto con apposizione di adeguata segnaletica verticale.
3. La sospensione dell'ordinanza Sindacale n. 39 del 25/05/1994 durante la vigenza del presente provvedimento.

AVVERTE

Che le violazioni dei divieti contenuti nella presente ordinanza sono soggetti rispettivamente alle sanzioni amministrative stabilite con la deliberazione di Giunta Comunale n° 66 del 12/07/2012 adottata ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689:

1. per il divieto su tutto il territorio golenale e limitrofo del fiume Brenta, sulle aree pubbliche e sulle aree private aperte al pubblico passaggio, di indugiare in atteggiamenti lesivi della pubblica decenza e del pudore la somma di € 270,00.
2. per il divieto della circolazione e della fermata di ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli, all'interno dell'area golenale del fiume Brenta la somma di € 120,00.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio del comune, o in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

RIMETTE

Al Prefetto della Provincia di Padova ogni ulteriore e diversa iniziativa per la prevenzione ed il controllo nonché per il coordinamento delle forze di polizia che si ritenga necessario apprestare per il completamento integrato delle misure di sicurezza urbana dal punto di vista dell'azione di polizia.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

1. Diventa efficace con la procedura di pubblicazione all'albo pretorio e mediante la divulgazione pubblica con affissioni murali ed installazione di segnaletica di divieto in corrispondenza dei principali accessi.
2. Ha vigenza dalla data di conseguimento dell'efficacia fino al 30 settembre 2012 o alla sua revoca formale o alla decadenza connessa all'attivazione di provvedimenti non contingibili e comunque, con possibilità di reiterazione allorquando permanessero gravi rischi per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica.
3. Sia comunicata per opportuna conoscenza alla Prefettura di Padova – Ufficio Territoriale del Governo, al Distretto di Polizia Locale PD1A, al Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa, al Comando Compagnia Carabinieri di Cittadella, alla Stazione Carabinieri di Cittadella, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Cittadella.

FORMULA ESECUTIVA

Chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle competenze in materia di polizia amministrativa, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva del presente provvedimento.



IL SINDACO
Dott. Marcello Mezzasalma

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "Marcello Mezzasalma", written over the printed name.

